

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELINO, BERNARDO, BRUSCO, CESARO,
FEDELE, JANNONE, MAZZONI, MILANATO,
MISTRELLO DESTRO, RICEVUTO**

Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti i criteri per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province

Presentata il 28 settembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale normativa per l'istituzione di nuove province, così come prevista dall'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), ha dato luogo a delle conseguenze negative. In particolare, l'articolo 21, fissando come criterio determinante per l'istituzione di una nuova provincia il solo parametro demografico (attraverso l'espressione « di norma 200.000 abitanti ») e omettendo ogni riferimento al numero dei comuni e alla dimensione territoriale necessarie allo scopo, ha dato vita a delle « micro-province ». Queste hanno certa-

mente un numero di abitanti vicino ai 200.000, ma con pochi comuni e una dimensione territoriale ridotta.

Inoltre, non essendo prevista una distanza minima tra i capoluoghi preesistenti e quelli di nuova istituzione, si è verificata una disaggregazione delle aree metropolitane e una proliferazione di uffici provinciali, in contrasto con quanto previsto dalla lettera *f*) del comma 3 del medesimo articolo 21.

Infine, la normativa, nel favorire l'equilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale (ai sensi della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo

21), stabilendo come unico parametro quello demografico, discrimina le aree montane.

La presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, ha appunto tra i suoi obiettivi quello di eliminare tale discriminazione, introducendo il principio della compensazione tra popolazione, territorio e numero dei comuni [lettera *b*]. Inoltre, ha la finalità di eliminare i fenomeni delle micro-province e della disaggregazione delle aree

metropolitane, prevedendo un numero minimo di comuni e un congrua distanza tra capoluoghi vecchi e nuovi [lettera *a*]), nonché una determinata dimensione territoriale in aggiunta all'elemento demografico [lettera *b*]. Infine, alla lettera *c*), si prevede la soppressione delle comunità montane e il conseguente assorbimento degli ambiti e delle funzioni di queste da parte delle nuove province, qualora queste vengano istituite in un'area prevalentemente montana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* ciascuna provincia risultante dalle modificazioni territoriali deve comprendere almeno 20 comuni, i nuovi capoluoghi di provincia devono distare almeno 50 chilometri da quelli preesistenti e l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia »;

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* di norma, la popolazione e il territorio delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non devono essere inferiori rispettivamente a 200.000 abitanti e a 500 chilometri quadrati; nelle aree prevalentemente montane, in presenza di una popolazione quantitativamente inferiore a 200.000 abitanti, il territorio deve essere almeno 1.000 chilometri quadrati e devono farne parte almeno trenta comuni »;

c) alla lettera *f)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« La nuova provincia, se istituita in un'area prevalentemente montana, si sostituisce alle comunità montane, che sono conseguentemente soppresse, e ne assume le funzioni ».

€ 0,30



15PDL0029520